



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

# ***Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza***

## ***2020-2022***

*Redatto a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: sig.ra Sabino Gabriella*

*Adottato in data 28 gennaio 2020 con deliberazione n. 8 dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera*

*Pubblicato sul sito internet [www.odcec.matera.it](http://www.odcec.matera.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali" in "Altri contenuti"*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **SOMMARIO**

### **PARTE I**

#### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Premessa

Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PNA e il PTPCT

Classificazione delle attività e organizzazione dell'ODCEC

Gestione del rischio di corruzione

Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione della corruzione

Il Sistema disciplinare

### **PARTE II**

#### **PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Premessa

I responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati

Obblighi di pubblicazione - rinvio alla griglia adottata con delibera n. 1310 ANAC del 28.12.2016 sostitutiva della delibera n. 50/13 CIVIT

Accesso agli atti e accesso civico

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali ( Reg. UE 2016/679).

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

Entrata in vigore del Piano

### **PARTE III**

La mappatura dei processi e valutazione del rischio in base all'allegato 1 al P.N.A. 2019



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

# **I PARTE**

## ***Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione***



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **PREMESSA**

Il presente PTPCT 2020- 2022 conferma l'impostazione del precedente e l'impegno dell'Ordine nella lotta alla corruzione, che sarà portato avanti facendo tesoro delle indicazioni contenute nel nuovo PNA 2019 ed dai suoi allegati, in particolare dall'allegato 1, che oggi rappresenta l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'aggiornamento PNA 2015.

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione della corruzione e le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggi approvate.

Oltre alla legge 190/12, il contesto giuridico di riferimento comprende :

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012”*;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.
- D. L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, che ha ridefinito le competenze dell'Autorità Anticorruzione, acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione Pubblica e quelle della soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- Legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*, che ha inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.;
- D. Lgs. n. 97 del 23 giugno 2016 recante *“La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

*di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*”, correttivo della L. n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 relativa alla *“Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 ( c.d. Tusp);
- La c.d. legge “ spazza corrotti” 09/01 /2019 n. 3;
- Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del P.N.A. 2016; delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 P.N.A. 2017; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 P.N.A. 2018;
- Delibera ANAC n. 1064 del 2 ottobre 2019 di approvazione del nuovo PNA 2019;
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 di approvazione della disciplina delle cause di inconfiribilità / incompatibilità;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 sulle *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/13, come modificato dal D. Lgs. n. 97/16”*;
- Regolamento ANAC del 16/11/2016, pubblicato in G. U. n. 284 del 05/12/2016 *“Sull’ esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’ art 47 del D. Lgs. n. 33/13, come modificato dal D. Lgs. n. 97/16”*;
- Regolamento ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 *“sull’ esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”*;
- Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 *“Sull’ esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”*;
- Regolamento ANAC sull’esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018;
- Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- Determinazione ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 sulle *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art 14 del D. Lgs. n. 33/13 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art 13 del D. Lgs. n. 97/16”*;
- Delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019: *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**

Ente pubblico non economico

*per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”;*

- Delibera ANAC n. 1126/2019 di sospensione della delibera ANAC n. 586/2019;
- Decreto mille proroghe ([art 1 c. 7 D. L. n. 162/2019](#));
- Art 1 c. 163 Legge di stabilità per il 2020 n. 160/2019.

### **DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Come si diceva in premessa, in via del tutto innovativa e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1 comma 8 della L. 190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che nel triennio 2020-2022 intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l'anno in corso 2020. Di seguito gli obiettivi strategici fissati dall'organo di indirizzo politico e comunicati al R.P.C.T.:

- a) Implementazione dei corsi di formazione del 15% in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative;
- b) L'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

### **IL P.N.A. E IL P.T.P.C.T.**

Il legislatore, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto rilevante consiste nell' articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- A livello “nazionale” con il coinvolgimento del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell' ANAC e l'adozione del P.N.A.
- A livello “locale”, imponendo all'interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico, o soggetti assimilati, non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione, ma soprattutto l'impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti, referenti, OIV, dipendenti, collaboratori, nella predisposizione del P.T.P.C. e nell'attuazione concreta delle misure di prevenzione all' interno di ciascun ente.

Il principale strumento individuato nel sistema organico di lotta alla corruzione, a livello nazionale, è il Piano Nazionale Anticorruzione.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

Il primo fu predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato l'11 settembre dall'ANAC con delibera n. 72/2013.

Il P.N.A. è volto ad agevolare la piena attuazione delle misure legali di prevenzione della corruzione disciplinate dalla legge, assicura l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contiene le indicazioni dei contenuti minimi da prevedersi nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, che ciascuna Amministrazione deve adottare entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Al P.N.A. 2013 ha fatto seguito il P.N.A. 2015 (con determinazione n. 12/15 dell' ANAC).

Ai fini dell'attuazione di tutte le misure, si richiedeva e si richiede l'indispensabile partecipazione attiva e consapevole di tutti coloro che operano all' interno dell'Amministrazione pubblica.

Già nel 2015 l'ANAC, in sede di relazione annuale in Parlamento, aveva dichiarato come in realtà tutti gli Enti Pubblici avevano provveduto ad adottare il P.T.P.C., ma di fatto si era assistito ad un mero adempimento burocratico e alla stesura di piani fotocopia, ma soprattutto ad un mancato coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati nella lotta alla corruzione .

Questo stato di cose ha portato all'aggiornamento da parte dell'ANAC del P.N.A. avvenuto alla fine del mese di ottobre con determinazione 12/2015.

Tra le novità di maggiore rilievo va senza dubbio menzionata l'introduzione del concetto di “*aree generali*” e di “*aree di rischio specifiche*” e quindi il superamento delle c.d. aree obbligatorie, ovvero le 4 macro aree. Con questa operazione, invece, l'Autorità ha inteso allargare il campo delle materie e dei processi da mappare, lasciando sempre alle Amministrazioni pubbliche il compito di delineare dettagliatamente tutti i processi di rischio presenti al proprio interno e provvedendo ad operare un distinguo tra quelle che sino ad oggi venivano definite “obbligatorie” e quelle ulteriori – c.d. “specifiche” – che per la loro specificità e settorialità sono proprie e tipiche di ogni Amministrazione.

A tale novità ha fatto seguito non solo la predisposizione ed approvazione a cura dell'Autorità del P.N.A. 2016, ma anche la pubblicazione, per la prima volta in G.U., di questo importantissimo atto, in virtù della introduzione del c. 2 bis nell'art. 1 della L. n. 190/12, in base al quale il P.N.A. ha durata triennale e va aggiornato annualmente, rappresenta *un atto di indirizzo*, per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui all' art 2 bis c. 2 del D. Lgs. n. 33/13 ai fini dell' adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati in definitiva due P.N.A. e tre Aggiornamenti ai P.N.A.. Pur in continuità con i precedenti P.N.A., l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel P.N.A. 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al Piano, cui si rinvia. Esso costituisce, oggi, l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del P.T.P.C.T. per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel P.N.A. 2013 e nell'Aggiornamento P.N.A. 2015.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

L'allegato 1 al P.N.A. 2019 fornisce indicazioni utili alla predisposizione del nuovo piano anticorruzione, suggerendo un passaggio da un approccio in passato di tipo solo quantitativo nella c.d. valutazione del rischio legato a ciascun processo, ad un approccio di tipo qualitativo, fondato su alcuni indicatori di rischio di volta in volta predefiniti e predeterminati, la cui misurazione contribuirà a rivelare il livello di esposizione a rischio dei processi mappati nel piano.

### **CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELL'O.D.C.E.C.**

L'Ordine, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia, pertanto compreso tra gli enti chiamati a definire la struttura ed i contenuti dei P.T.P.C. in relazione alle proprie funzioni e alla singola realtà amministrativa.

Ai sensi del D. Lgs. 139/2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici che privati, ed opera, per realizzare efficacemente il proprio mandato istituzionale, attraverso un'organizzazione composta:

- dal Consiglio Direttivo (composto da n. 9 Consiglieri),
- dal Consiglio di Disciplina territoriale (composto da n. 9 consiglieri)
- dalla struttura amministrativa composta da n. 2 dipendenti (con contratto part-time a tempo indeterminato).

### **GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE**

L'ANAC ha, più volte, ribadito che il P.T.P.C. rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Per tali motivi, il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma è uno strumento diretto ad individuare le misure concrete da realizzare e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e ad efficacia preventiva della corruzione. Pertanto, rispetto alle aree di rischio, il P.T.P.C. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

Trattandosi di un documento programmatico è suscettibile di modifiche, oltre quelle indicate per legge, all'inizio di ogni anno ed entro il 31 gennaio.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

Il P.T.P.C. può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito delle attività amministrative svolte all'interno di un ente pubblico; ciò in quanto, una volta individuati, cioè mappati per ciascuna area i processi a elevato rischio corruttivo, si passa alla valutazione del rischio, attraverso un'attività di identificazione, analisi e ponderazione.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019.

Per tali motivi, l'ODCEC ha provveduto a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo e individuare le misure di prevenzione da applicare, impegnandosi, poi, entro il 30 ottobre 2020, a completare l'analisi sul livello di esposizione a rischio dei processi mappati, in modo da avere, nel P.T.P.C.T. 2021-2023, una visione completa dei processi attivi nell'ente ed una valutazione altrettanto completa dei rischi, ma soprattutto delle misure di prevenzione descritte nel piano che dovranno essere implementate.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio.

Per *mappatura dei processi* si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

Essa è riportata in unica griglia nella parte III del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che l'Ordine intende attuare e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

In base all'Allegato 1 al P.N.A. 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo). Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che, rispetto al passato, si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti "indicatori", che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di un processo.

Riguardo, nello specifico, alla valutazione del rischio in base al nuovo P.N.A. 2019, si articola sempre in tre fasi: *l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

### **L'identificazione del rischio**

*L'identificazione del rischio*, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. *registro dei rischi* collegati all'oggetto di analisi scelto dall'Ordine che è il processo nel suo complesso.

### **L'analisi del rischio**

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

### **Scelta dell'approccio valutativo**

Come precisato nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC suggerisce di utilizzare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

### **Individuazione dei criteri di valutazione**

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in *indicatori di rischio* (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Di seguito si riportano alcuni indicatori:

- a) Discrezionalità : il processo è discrezionale? ( nullo, basso, medio, alto)
- b) Rilevanza esterna : il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?
- c) Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?
- d) Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**

Ente pubblico non economico

- e) **Impatto economico:** nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenza della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore dell'ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto?

Sarà necessario attribuire a ciascun indicatore un valore compreso tra “nullo, basso, medio, alto” e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.

Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.

Riguardo alla mappatura dei processi, alcuni suggerimenti sono arrivati dal P.N.A. 2016, che si è però limitato a descrivere i c.d. processi comuni a tutti gli Ordini Professionali:

- 1) Formazione professionale continua
- 2) Rilascio di parere di congruità
- 3) Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

### **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite dal Consiglio dell'Ordine al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.).

Il nominativo del R.P.C. è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera, dovendo nominare il R.P.C. tra i dipendenti, da individuare tra le figure dei dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio o, in sua assenza, in un profilo interno non direzionale che garantisca comunque le idonee competenze, nella seduta del 13 giugno 2017, ha nominato la Sig.ra. Gabriella Sabino, dipendente part-time a tempo indeterminato dell'Ordine, con la qualifica di impiegato non dirigente e posizione economica C1 del CCNL di settore.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- a) propone al Consiglio Direttivo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce le procedure per formare i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica la corretta attuazione del piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili nei procedimenti;



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**

Ente pubblico non economico

- d)** propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e)** verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f)** riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.
- g)** verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h)** cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i)** informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- j)** è autorizzato a richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, ai dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio e svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. La violazione, da parte dei dipendenti dell'Ordine, delle misure di prevenzione previste dal Piano, costituisce illecito disciplinare.

### **LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le misure indicate costituiscono l'ossatura del P.T.P.C.T. 2020-2022:

<b>MISURA di CONTRASTO</b>	<b>CODICE IDENTIFICATIVO MISURA</b>
La trasparenza	M01
Conflitto di interessi e controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90	M02
La rotazione del personale	M03
Il divieto di pantouflage	M04



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

Il Codice di Comportamento	M05
La Formazione	M06
Il Whistleblowing	M07

### **M01) La trasparenza**

La "trasparenza amministrativa" disciplinata, in particolare, dal D. Lgs. n. 33/2013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Sotto tale profilo, infatti, essa consente:

1. la conoscenza dall'esterno del responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, di ciascun settore di attività dell'amministrazione e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei funzionari interessati;
2. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la possibilità di verificare se ci sono "blocchi" anomali del procedimento stesso;
3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di informazioni (di cui al D. Lgs. n. 33/2013) relativi all'attività posta in essere dall'ente.

Considerata la ratio della misura, ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento, essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei processi mappati.

Ne consegue, pertanto, che la misura, pur nell'uguale definizione delle fasi per la sua attuazione, si declina in maniera differente a seconda del processo considerato, in termini di dati oggetto di pubblicazione e di aggiornamento.

Ruolo fondamentale al fine dell'attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed oggi anche della Trasparenza, il quale ha il compito di:

- Effettuare controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
- Assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate
- Assicurare adeguata risposta alle istanze di accesso civico "semplice".

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera ANAC n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente P.T.P.C.T., in particolare nella sezione relativa alla "trasparenza", i nominativi dei soggetti Responsabili e l'ufficio competente a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 – par. C3- del P.N.A. 2013 e nella Delibera n. 1310/2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico per atti del proprio settore.

In particolare, il R.P.C.T. verificherà l'attuazione degli adempimenti di trasparenza con cadenza semestrale; provvederà all'aggiornamento del Regolamento sull'accesso civico e della relativa modulistica al GDPR n. 679/16 e al D. Lgs. n. 101/18, curerà l'attivazione di un registro informatico per monitorare le istanze di accesso entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Di seguito si riportano i nominativi dei responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti e informazioni:

- Sabino Gabriella e-mail [info@odcec.matera.it](mailto:info@odcec.matera.it) tel. 0835336872
- Vizziello Filomena e-mail [segreteria@odcec.matera.it](mailto:segreteria@odcec.matera.it) tel. 0835333474

### **M02) Monitoraggio delle situazioni di insussistenza conflitto di interessi**

La legge anticorruzione ha introdotto, con l'art. 1 comma 41, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90), l'art. 6 bis, con cui è stato imposto l'obbligo di astensione del procedimento in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare il provvedimento finale ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali in caso di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario personale interferisce o potrebbe interferire con l'interesse pubblico di chi amministra.

La materia risulta, altresì, disciplinata dagli artt. 6 e 7 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 e dalle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A.. Le norme vanno lette in maniera combinata.

Alla base della norma sul conflitto vi è il diritto degli amministrati-contribuenti a pretendere la correttezza dei pubblici dipendenti, posti dalla Costituzione all'esclusivo servizio della Nazione, specificazione del principio d'imparzialità, quindi a tutela delle interferenze esterne nell'esercizio della funzione pubblica. Il conflitto di interessi non è un evento come la corruzione, ma una situazione in presenza della quale vi è il rischio che interessi primari possano essere compromessi dal contrasto con interessi secondari.

Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento di doveri istituzionali; situazioni, in definitiva, in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

La ratio di tale obbligo, di conseguenza, va ricondotta al principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni volta che esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza, (orientamento ANAC n. 78/2014).

La stessa norma stabilisce da un lato, l'obbligo di astensione per i soggetti ivi indicati; dall'altro, un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Quindi, da un punto di vista operativo, il dipendente, all'atto dell'apertura del fascicolo a lui assegnato, verifica se vi siano situazioni anche dubbie che potrebbero intaccare la propria sfera personale o dei prossimi congiunti.

Nel caso in cui emergano situazioni conflittuali, lo dovrà far presente al suo diretto superiore il quale, valutate le circostanze, risponderà per iscritto e deciderà se sollevarlo o meno dall'incarico affidatogli.

Ad ogni modo, per dare concreta attuazione a questa importante misura di prevenzione, è intenzione dell'Ordine procedere all'inserimento nei suoi atti di attribuzione o affidamento, di una clausola di stile dal seguente tenore *“Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90”*, oltre alla adozione di apposita modulistica, che ciascun collaboratore o consulente che entra in contatto con l'ente per motivi di consulenza o collaborazione dovrà sottoscrivere e rilasciare, unitamente al suo c.v.

### **M03) La rotazione del personale**

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L'ANAC ha illustrato in diverse occasioni l'importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria dei dirigenti e dipendenti, come strumento fondamentale per contrastare la corruzione. Secondo tale criterio, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, la rotazione si pone in chiaro conflitto con l'altro importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e in certi settori. Inoltre, può costituire forte ostacolo alla rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

In queste realtà, in ragione anche dei rapporti di conoscenza tipici di piccole strutture, se si desse attuazione tanto alla rotazione quanto ai principi di conflitto di interesse potenziale che, in quanto tale, andrebbe gradualizzato, si assisterebbe ad un vero e proprio stallo delle attività amministrative.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel P.N.A. 2016 e dell'impossibilità di dare completa attuazione a questa importantissima misura di prevenzione, è intenzione dell'Ordine ricorrere ad una misura alternativa e precisamente alla c.d. segregazione delle funzioni, misura che attribuisce a soggetti diversi compiti relativi a:

- svolgimento di istruttorie ed accertamenti;
- adozione di decisioni;
- effettuazioni di verifiche.

- **La rotazione straordinaria**

L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) D. Lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale *“nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto. Fermo restando che la rotazione è disposta direttamente dalla legge, è necessario che nei Piani siano indicate modalità e procedure che possano consentirne la sua applicazione.

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, l'ANAC ha adottato la recente delibera 215/2019, recante *“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D. Lgs. n. 165 del 2001”*. In essa fa il punto il punto su alcuni aspetti collegati all'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria non del tutto chiari, quali :

- a) Ambito soggettivo;



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

- b) Ambito oggettivo e, quindi, l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- c) Momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Quello che stupisce, in realtà, è che la linea guida nulla dice sulla c.d. legge spazza- corrotti e su i suoi effetti a cascata sulla misura della rotazione straordinaria (il T.U. sul pubblico impiego parla di condotte, la legge spazza – corrotti di reati).

Se si parte dal considerare le modifiche apportate da questa legge sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici ufficiali, si comprende come la linea guida non risolve di fatto il problema dell'applicazione della misura in esame.

Come noto, infatti, la norma che è stata modificata ed è oggetto di interesse è l'art. 317 bis c.p.

La legge così riscritta determina inevitabilmente un effetto a cascata sul piano amministrativo relativamente alla rotazione straordinaria del personale delle pubbliche amministrazioni, prevista nell'alveo dell'art 16 c. 1, lett. l) quater del D. Lgs. n. 165/01.

L'avvento della legge stravolge nella sostanza l'impalcatura del piano nella parte relativa alla rotazione straordinaria nella ipotesi di condanna superiore a 2 anni.

Ciò in quanto la misura della rotazione trova applicazione:

- solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio o l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (come sostenuto dall'ANAC) e la sentenza di condanna di primo grado;
- è rimodulata dal legislatore quella successiva alla condanna sotto i 2 anni, laddove non trova applicazione la pena accessoria;
- è cancellata l'applicazione della misura per le ipotesi di condanna sopra 2 anni, in considerazione del fatto che, in base alla legge c.d. spazza-corrotti il dipendente è sospeso *ipso iure*.

NB:

L'introduzione delle novità normative presenta certamente un elevato pregio giuridico, ma contrasta con la realtà dei fatti, vista la non definitività della sentenza di I grado.

#### **M04) Il divieto di pantouflage**

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all'interno dell'Ente pubblico, precostituirsi situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l'amministrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che "i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione o dell'ente, svolta attraverso i medesimi poteri".

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi "*qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore*".

Per "poteri autoritativi e negoziali" si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenuti a restituire compensi eventualmente percepiti.

Per tali motivi, è intenzione dell'Ordine prestare particolare attenzione nell'attuazione di questa misura e all'uopo prevede:

- 1) L'obbligo di autocertificazione, da parte dei concorrenti, di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti. L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.
- 2) Analogo obbligo dovrà essere previsto dai Dirigenti, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati.
- 3) Infine, è previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma .

In virtù di quanto indicato nel P.N.A. 2019, tale misura trova applicazione anche agli ordini professionali, dal momento che la norma parla genericamente di enti pubblici senza fare il distinguo tra enti pubblici economici e non economici.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

**NB:** Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito la competenza dell' ANAC in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall' art 53 , c. 16-ter, D. Lgs. n. 165/01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. (comunicato ANAC del 30 ottobre 2019).

Pertanto, al fine di garantire la concreta applicazione della misura, l'Ordine si impegna a predisporre una nota ad hoc entro e non oltre il mese di marzo 2020 per dare concreta attuazione alla misura.

### **M05) Codice di comportamento**

L' art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall' art. 1 comma 44, L. n. 190/2012, ha assegnato al Governo il compito di definire un *Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti*, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo della cura dell' interesse pubblico.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

In maniera innovativa, l'art. 2 comma 3 del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti dell'amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore della P.A

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 1 comma 2 del Codice, ciascuna amministrazione deve adottare un proprio Codice di Comportamento.

La disciplina introdotta dal legislatore (D.P.R. n. 62/2013) costituisce non un mero adempimento della legge 190, ma di fatto ha segnato una cesura con il passato (i vecchi codici di condotta); in particolare, il cambio di rotta lo si scorge negli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 62/13 che disciplinano le ipotesi di conflitto di interesse del dipendente pubblico unitamente al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il collegamento Codice di Comportamento – P.T.P.C. consente da un lato di garantire che il dipendente nel quotidiano rispetti le regole comportamentali, evitando di sfruttare la propria posizione al fine di ottenere regalie, dall'altro di agganciare il rispetto del Codice di comportamento al P.T.P.C. nell'ottica della responsabilità disciplinare, stabilendo sanzioni specifiche nella ipotesi di sua violazione.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

Il Consiglio dell'Ordine di Matera ha adottato, con delibera n. 33 del 24/03/2015, il “*Codice di comportamento del personale dipendente*”, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti a osservare.

L'osservanza del Codice è estesa anche ai collaboratori e ai consulenti esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione dei relativi obblighi. Tale impostazione risulta rafforzata anche dalle novità introdotte dal *Nuovo Regolamento di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione* adottato dall'ANAC con delibera n. 330/17 che offre la possibilità, a chiunque entra in contatto con l'ente, di segnalare disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa .

E' intenzione dell'Ordine aggiornare il codice di comportamento non oltre il mese di settembre 2020 e, comunque, subito dopo l'entrata in vigore della nuova linea guida ANAC relativa all'adozione del Codice di Comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti assimilati, ad oggi ancora in consultazione.

### **M06) Formazione del Personale**

La Legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione definisca procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il percorso annuale di formazione e il P.T.P.C.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal P.N.A. 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016).

Trattandosi di formazione obbligatoria, non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del D. L. 78/2010, come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

L'Ordine si impegna a stabilire delle giornate formative entro aprile 2020 e a focalizzare l'attenzione su percorsi formativi tesi all'approfondimento dei problemi di coordinamento tra la disciplina sulla trasparenza e la nuova privacy, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/18, decreto di adeguamento del Codice Privacy al Reg. UE 2016/679, oltre che sulle novità introdotte dalla legge spazza corrotti in materia di



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

anticorruzione, dal decreto milleproroghe (D. L. n. 162/2019) e della legge di bilancio per il 2020 in materia di trasparenza.

### **M07) Tutela del Dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

Tra le misure obbligatorie il P.N.A. include anche la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, misura prevista dall' art 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dall' art. 1 , c. 51 della L. n. 190/12.

La disposizione pone tre condizioni :

- la tutela dell' anonimato
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso.

Recentemente tale disciplina è stata modificata a seguito della emanazione della legge n. 179/17 che si compone di due soli articoli, di cui il primo dedicato alle pubbliche amministrazioni ed il secondo alle imprese private.

La nuova legge, che ha riscritto l'art 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, prevede oggi che il pubblico dipendente è tenuto, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione a segnalare :

- al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
- all'ANAC
- all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro senza che ciò comporti demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinate dalla segnalazione.

L'adozione di una misura ritorsiva nei confronti del segnalante espone l'Ente all'inversione dell'onere della prova, dal momento che dovrà dimostrare che la stessa non è collegata alla segnalazione.

Sono previste pesanti sanzioni sia a carico del R.P.C.T. che non ha provveduto a verificare le segnalazioni ricevute, sia a carico di colui che ha disposto la misura ritorsiva.

Il segnalante decade da tutte le tutele “nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità per reati di calunnia o diffamazione”.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dalla L. n. 241/90.

L'Ordine ha provveduto ad accreditarsi sulla piattaforma ANAC.

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012, illecito disciplinare e il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. di settore.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **PARTE II**

### *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di **Matera**  
Ente pubblico non economico

## **PREMESSA**

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Gli adempimenti di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016, le linee guida dell'ANAC nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 e secondo la delibera dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera che, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 139/2005, definisce l'Ordine un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, il quale si autodetermina attraverso appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del D. Lgs n. 139/2005, l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese in favore degli iscritti e dei soggetti terzi richiedenti, sia pubblici sia privati.

L'Ordine provvede alla pubblicazione dei documenti richiesti dalla normativa sopracitata direttamente sul proprio sito web [www.odcec.matera.it](http://www.odcec.matera.it) alla sezione "Amministrazione Trasparente", articolata secondo gli schemi predisposti dal D. Lgs. 33/2013.

Con Delibera del 13 giugno 2017 il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha, inoltre, nominato Responsabile per la Trasparenza la dipendente sig.ra Gabriella Sabino, già individuata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

L'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal:

- Consiglio Direttivo dell'Ordine, composto da 9 consiglieri, tra cui il Consigliere Presidente, il Consigliere Vice-Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere,
- Consiglio di Disciplina Territoriale composto da 9 membri, tra cui il Consigliere Presidente, il Consigliere Vice-Presidente, il Consigliere Segretario;
- Personale amministrativo, composto da 2 dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato.
- Revisore Unico.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, dell'Organizzazione del personale attualmente impiegato è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ordine [www.odcec.matera.it](http://www.odcec.matera.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente", mentre le attività svolte dall'Ordine sono quelle previste dal D. Lgs. n. 139/2005.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D. Lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D. Lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia con quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, per cui diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalla pubblica amministrazione. A tal proposito, sul diritto di accesso civico le Amministrazioni dovranno prendere atto della "*Linee Guida n. 1309/16 recante indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. 33/2013*" che rimette alle Amministrazioni pubbliche il compito (art. 9 comma 1 lett. c) di istituire "*un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso)*" oltre alla necessità di distinguere le tre forme di accesso consentite (accesso civico c.d. semplice, accesso civico c.d. generalizzato) e il loro rapporto con la legge n. 241/90 che garantisce l'accesso ai documenti amministrativi, consentendo così agli istanti la difesa, la partecipazione, l'opposizione a seconda dei casi di posizioni giuridiche di cui sono titolari), tramite l'adozione di un Regolamento. L'Ordine si impegna ad aggiornare il Regolamento sull'accesso civico al GDPR 679/16 e la relativa modulistica, oltre all'attivazione del Registro informatico per monitorare le istanze di accesso.

- **Ambito oggettivo di applicazione (art. 2)** - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D. Lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A.
- **Con l'introduzione dell'art. 2-bis**, la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013 applicabile alle P.A., ex D. Lgs. n. 165/2001, si applica anche "in quanto compatibile" alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;
- **Dati pubblici aperti (art. 4bis)** - Si demanda all'AGID, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la gestione del sito internet denominato "Soldi pubblici", che consente l'accesso ai



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

- **Il nuovo accesso civico (art. 5)** - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.
- **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10)** - Si prevede la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle P.A. (art. 13)** - Si sopprime l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14)** – Nel D. Lgs. n. 33/13, la declinazione degli obblighi di pubblicazione è il risultato di una preventiva operazione di bilanciamento tra opposti e concomitanti interessi in gioco, al fine di individuare documenti, informazioni e dati, la cui pubblicazione è normativamente imposta, che diventano così, a tutti gli effetti, patrimonio pubblico. Sulla base della delega definita dall'art 7, L. n. 124/15 è stato adottato il D. Lgs. n. 97/16 che ha apportato significative modifiche al D. Lgs. n. 33/13. Post riforma, è risultato sin da subito evidente una particolare attenzione verso gli obblighi di pubblicazione relativi ad alcune categorie di funzionari pubblici, i quali detengono una posizione di potere e verso i quali vi è una maggiore attenzione e interesse da parte dei cittadini, sia per attuare un controllo diffuso ai fini di prevenzione della corruzione e di conflitti di interesse o di uso distorto del potere decisionale e di gestione della cosa pubblica: il riferimento è ai titolari di incarichi politici e ai titolari di incarichi dirigenziali. L'originaria versione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/13 introduceva obblighi di pubblicazione concernenti i redditi, le condizioni patrimoniali e le informazioni generali dei componenti degli organi di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. L'obiettivo di questa norma era di costruire un vero meccanismo attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

verificare non solo il profilo professionale del componente dell'organo di indirizzo politico, ma soprattutto verificare i suoi redditi, patrimoni e attività degli stessi organi, al fine di monitorare le eventuali evidenti variazioni patrimoniali o reddituali; dall'altra parte tali obblighi di pubblicazione avevano lo scopo di legittimare i componenti degli organi di indirizzo politico, colmando una parte del senso di sfiducia avvertita in ampi strati della società italiana nei confronti degli organi di rappresentanza politica, nonché mantenere la giusta attenzione sul corretto ed efficace svolgimento dell'azione e sui comportamenti imparziali dell'amministrazione, così da rafforzarne il senso di responsabilità. Sia per la rilevanza degli aspetti economici sia per l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione, nonché per le modifiche incorse durante la fase di approvazione del D. Lgs. n. 97/16, l'art. 14 è stato uno dei pilastri principali della tenuta del principio di trasparenza-pubblicità. All'art. 13 del D. Lgs. n. 97/16 si deve infatti la modifica profonda dell'art. 14, a cominciare dalla rubrica che reca il riferimento agli *“obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo e i titolari di incarichi dirigenziali”* e che ha, di riflesso, comportato l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo della norma ed attuato una sostanziale parificazione tra organi di indirizzo e di governo e organi di gestione amministrativa.

Due le novità rilevanti :

- l'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al c. 1 dell'art 14 ai titolari di incarichi politici sia di carattere elettivo che non, non solo agli organi di indirizzo delle amministrazioni territoriali (così eliminando l'inciso pubbliche amministrazioni), ma anche agli organi di governo di altre amministrazioni ad esclusione di quelli attribuiti a titolo gratuito a cura del nuovo c. 1 bis dell'art. 14;
- una sostanziale parificazione quanto agli obblighi di pubblicazione tra i titolari di incarichi in organi di indirizzo e i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché i dirigenti con incarico temporaneo conferito direttamente dall'organo di indirizzo politico, di tutti gli enti e le società individuate dall' art 2 bis.

Quest'ultimo ha chiarito il quadro soggettivo dei destinatari degli obblighi di pubblicazione indicando non solo le pubbliche amministrazioni rientranti nella definizione dell' art. 1 c. 2 del D. Lgs. n 165/01, ma anche gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico o solo partecipate tra i diretti interessati ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 c. 1 bis.

L'altro gruppo di soggetti a cui si era rivolto l'art. 14 c. 1 bis erano i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché i dirigenti con incarico temporaneo. Rispetto ad essi, il nuovo art. 14 c. 1 bis non solo confermava l'originale elenco degli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali previsto dal previgente art. 15 ( c.v., retribuzione connessa alla funzione svolta, titolarità di cariche in enti di



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni), ma attraverso il richiamo al c. 1, l'elenco degli obblighi si era esteso alle spese ulteriori nello svolgimento della propria attività come *“Gli importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici, nonché l'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i loro compensi, oltre all'obbligo di pubblicare dichiarazioni patrimoniali e reddituali”*.

La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle sorta all'indomani dell'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di “penna” dell'ultimo momento, aveva inserito nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14 c. 1 lett. da a) ad f) del D. Lgs. 33/2013 anche i dirigenti pubblici.

L'imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti.

Come ribadito dalla Consulta, l'obbligo “indiscriminato” di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici tout court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati, si pone, inoltre, anche in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali.

La scelta della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile, considerato anche che detto ampio obbligo di pubblicazione non è facilmente e meramente riconducibile a una finalità di trasparenza.

Con la sentenza della Consulta non si è avuta la vittoria della privacy sulla trasparenza, come sostenuto da alcuni, ma, rispetto alla norma contestata, si è operato un importante bilanciamento tra le esigenze di trasparenza amministrativa, quale esplicazione del diritto di conoscere e di cittadinanza “attiva”, e l'aspettativa di tutela della sfera di riservatezza, come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona.

Pubblicare i dati patrimoniali della generalità dei dirigenti non soddisfa alcun bisogno di trasparenza in quanto si tratta di dati che non ampliano la sfera conoscitiva del cittadino con riguardo all'attività dell'amministrazione (ad esclusione degli importi per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale).

Le dichiarazioni patrimoniali di questi soggetti non consentono, infatti, di avere maggiore contezza dell'organizzazione, dell'attività e della spesa pubblica.

NB:

L'art 1. c. 7 D. L. n. 162/2019, c.d. decreto mille proroghe, prova a fornire una soluzione definitiva alla vicenda innescata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 14, comma 1-bis, nella parte in cui estendeva anche ai dirigenti non appartenenti ai vertici massimi delle amministrazioni statali scelti per via fiduciaria gli obblighi pubblicitari, disposta con la sentenza della Consulta 20/2019.

In considerazione del fatto che dopo tale sentenza urge l'intervento del Parlamento per riordinare il sistema,



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Consulta 20/2019, lo schema di decreto stabilisce che ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del D. Lgs 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati. In aggiunta, lo schema di D. L. Milleproroghe demanda ad un regolamento delegato di delegificazione la specificazione dei dati che le pubbliche amministrazioni e i soggetti a vario titolo partecipati, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese i funzionari incaricati nelle posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di due criteri. Il primo è la graduazione degli obblighi di pubblicazione, funzionale al rilievo esterno dell'incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato, correlato all'esercizio della funzione dirigenziale; il secondo è che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15)** - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all'aggiornamento di tali dati relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i c.v., gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest'ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell'ANAC n. 1310/16, alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. "appalto di servizi". Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a "bandi e contratti".
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)** - E' stato sancito l'obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:
  - a) i dati di cui all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l'invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D. Lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte "lavori";
  - b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un'indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli "atti" del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un'attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del P.T.T.I., viene modificato anche l'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- **Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45)** - Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all'ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dipendente tenuto alla trasmissione delle informazioni.
- **Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico (art. 46) - Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47)** - L'art. 1 c. 163, Legge di stabilità 2019 n. 160, ha modificato gli articoli 46 e 47 del decreto sulla trasparenza: in particolare è stato sostituito il comma 1 dell'art. 46 e il comma 1 bis e 2 dell'art. 47, con importanti ripercussioni sugli inadempimenti agli obblighi di trasparenza e pubblicità, ma soprattutto si tratta di novità che confermano un passo indietro fatto dal legislatore nel percorso della trasparenza.

## **I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI**

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

- a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- b) I responsabili dei singoli procedimenti

Ciascun responsabile è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni nei vari flag della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Ciascun dipendente curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

Di seguito si riportano i responsabili:

- Sabino Gabriella e-mail [info@odcec.matera.it](mailto:info@odcec.matera.it) tel. 0835336872
- Vizziello Filomena e-mail [segreteria@odcec.matera.it](mailto:segreteria@odcec.matera.it) tel. 0835333474



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – RINVIO ALLA GRIGLIA ADOTTATA CON  
DELIBERA N. 1310 ANAC DEL 28.12.2016 SOSTITUTIVA DELLA DELIBERA N. 50/2013  
CIVIT**

Quanto agli obblighi di pubblicazione, in questa sede si ribadisce che ciascun dipendente è chiamato ad operare le pubblicazioni di propria ed esclusiva competenza e responsabilità nel rispetto delle prescrizioni contenute nel P.N.A. 2013- All. n.1 par.C3 e Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. A tal proposito, la griglia allegata alla citata delibera ANAC è approvata unitamente al presente piano di prevenzione ed alla stessa si rinvia per l'adempimento di trasparenza di ciascun Responsabile.

La griglia in questione sostituisce a tutti gli effetti quella approvata con Delibera n. 50/2013 da parte della Civit.

**ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO**

Con l'accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente. L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all'istante. L'amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente, ma anche per l'intera collettività.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell'art 6 del precitato D. Lgs. n. 97/16 ed in considerazione dell'obiettivo del c.d. FOIA, ovvero quello di consentire l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l'obbligo della pubblicazione, è consentito *“a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* ( art 5 c. 2, D. Lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all'istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali ( c.d. diritti di segreteria).



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l'istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall' istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta, fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione- Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al D. Lgs. n. 33/13.

### **TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)**

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*" (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del D. Lgs. 196/2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, "*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*". Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai*



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

*sensi del comma 1°*. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo D. Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *“Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 rubricato *“Qualità delle informazioni”* che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **REPORT ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, o altra data indicata dall'ANAC, trasmette al Consiglio Direttivo dell'Ordine una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

### **ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO**

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente sia nella sotto sezione *“Altri contenuti / corruzione”* che in *“Disposizioni generali”*.



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## **III PARTE**

# La Mappatura dei processi e valutazione del rischio in base all'allegato 1 al P.N.A. 2019



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## A) Acquisizione e progressione del personale

Struttura Responsabile	N.	Processo	Esemplificazione Rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Valore economico	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Giudizio Sintetico
Consiglio Direttivo. Commissione di concorso	1	Svolgimento di Concorsi pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</li> <li>- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</li> </ul>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Medio</b>
	2	Altri procedimenti inerenti il rapporto di impiego del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari;</li> <li>- Riconoscimento di premi e/o altri bonus in modo improprio</li> </ul>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari personale dell'ODCEC	Vantaggi a soggetti interni	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Medio</b>
	3	Altri procedimenti autoritativi inerenti l'organizzazione dell'ente	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni	Vantaggi a soggetti esterni	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Medio</b>

Procedimenti rientranti nell'area 1 : M01,M02, M03, M05

Procedimenti rientranti nell'area 2: M01,M02,M03,M05,M06

Procedimenti rientranti nell'area 3 : M01,M02,M05



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

## B) Affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi di consulenza

Struttura Responsabile	N.	Processo	Esemplificazione Rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Valore economico	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Giudizio Sintetico
Consiglio Direttivo; Tesoriere	4	Svolgimento di procedure contrattuali con evidenza pubblica nei casi previsti dalla legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti dello stesso.</li> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</li> <li>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</li> <li>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</li> <li>- Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni.</li> <li>- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</li> <li>- L'incoerente definizione dell'oggetto dell'affidamento al fine di creare una barriera informativa all'accesso e favorire una impresa.</li> <li>- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento non conforme all'oggetto della gara.</li> <li>- Valutazione delle offerte, inclusa le eventuali offerte anomale, in modo distorto ed incoerente al fine di avvantaggiare un partecipante.</li> </ul>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni	Vantaggi a soggetti esterni	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Medio</b>

Procedimenti rientranti nell' area 4 : M01,M02,M03,M04,M05,M07



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

### C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Struttura Responsabile	N.	Processo	Esemplificazione Rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Valore economico	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Giudizio Sintetico
Consiglio Direttivo; Segreteria	5	- Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall' Albo e dall' Elenco Speciale -Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro di Tirocinio -Composizione delle contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio della professione tra Iscritti nell' Albo e tra questi e i loro clienti -Certificati o attestazioni relative agli Iscritti	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Iscritti / utenti esterni	Nulla	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Basso</b>
	6	- Accredito eventi formativi -Riconoscimento crediti FPC	- Mancata / impropria attribuzione dei crediti formativi agli iscritti - Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	Parzialmente vincolato dalla legge , da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Gestione informatica	Destinatari Iscritti / esterni	Nulla	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Basso</b>



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera

Ente pubblico non economico

	7	Parere in materia di liquidazione degli onorari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di onorari e spese.</li> <li>- Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista.</li> <li>- Valutazione erronea delle indicazioni/documenti a corredo dell'istanza</li> </ul>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari iscritti / utenti esterni	Nullo	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Medio</b>
Consiglio Direttivo; Presidente; Tesoriere; Consiglio Disciplina Territoriale	8	Determinazione del contributo annuale da corrispondersi dagli Iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.</li> <li>- Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora.</li> <li>- Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta</li> </ul>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari Iscritti	Nullo	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>Medio</b>

Procedimenti rientranti nell' area 5 : M01,M05

Procedimenti rientranti nell' area 6 : M01,M02,M05,M06

Procedimenti rientranti nell' area 7 : M01,M02,M05,M07

Procedimenti rientranti nell' area 8 : M01,M02,M05,M07



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Matera  
Ente pubblico non economico

**D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Struttura Responsabile	N.	Processo	Esemplificazione Rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Valore economico	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Giudizio Sintetico
Consiglio Direttivo	9	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore</li> <li>- Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza</li> </ul>	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	Segreteria ODCEC	Nessuno	<b>ALTO</b>

Procedimenti rientranti nell'area 9 : M01,M02,M03,M05